

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato in due rate: la prima pari al 50% dell'imposta dovuta entro il **16 Giugno 2015**

La seconda invece pari al restante 50% dell'imposta dovuta entro il **16 Dicembre 2015**.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.

COME CALCOLARE LA BASE IMPONIBILE

Per calcolare l'IMU sui **fabbricati**, occorre individuare la **rendita catastale** dell'immobile desumibile dalla visura catastale e rivalutarla del 5%. Al risultato così ottenuto deve essere applicato il moltiplicatore relativo alla categoria di appartenenza che di seguito vengono riepilogati:

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
da A/1 a A/9; C/2, C/6 e C/7	160
da B/1 a B/8; C/3; C/4; C/5	140
A/10 (uffici) e D/5	80
da D/1 a D/4; da D/6 a D/10	65
C/1	55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese, non iscritti in catasto ed individuati al 3° comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come da tabella dei valori medi per ogni nuovo ambito individuato nello strumento urbanistico

Per i terreni agricoli, essendo comune montano non occorre effettuare alcun versamento.

COME CALCOLARE L'IMPORTO DA VERSARE

Per l'anno 2015 l'importo dell'IMU è calcolato applicando alla base imponibile, quindi:

ALIQUTA BASE	10,60‰	Applicabile alle aree edificabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi sotto indicati.
ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	10,60‰	- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
ALIQUTA ABITAZIONE PRINCIPALE	3,00‰	Immobili adibiti ad abitazione principale con le relative pertinenze (RIFERITE ALLE SOLE GATEGORIE A1, A8, A9)
ALIQUTA IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI	4,60‰	1)Per immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e presentato presso l'Ufficio Tributi - sulla quota di rendita catastale eccedente il valore di € 500,00(esempio: Abitazione concessa in comodato gratuito al figlio con rendita catastale di € 800,00 dovrà pagare nel seguente modo: la TASI al 2,5 per mille con detrazione € 100,00 per i primi € 500,00 di rendita e l'IMU all'aliquota del 4,60 per mille sull'eccedente rendita di € 300,00 2)Per immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea collaterale - con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e presentato presso l'Ufficio Tributi - (pagheranno l'IMU al 4,60 su tutta la rendita catastale

ALIQUTA RIDOTTA PER IL CONIUGE ASSEGNATARIO DELL'EX CASA CONIUGALE	ESENTI	Anche se non proprietario. Si rendono applicabili tutti i benefici per l'abitazione principale in capo all'assegnatario.
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE E TERRENI AGRICOLI		ESENTI
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	200,00 €	Fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (RIFERITA ALLE SOLE CATEGORIE A1, A8, A9)
RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI INABITABILI	50% 0	Di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare l'istanza al Servizio Tributi - Ufficio ICI/IMU allegando idonea documentazione alla domanda. Il Comune si riserva, di verificare la veridicità dello stato di degrado dell'immobile.

Per il saldo, da versare entro il 16 dicembre, i contribuenti dovranno effettuare il pagamento a conguaglio dell'imposta dovuta sulla base delle aliquote che i comuni hanno deliberato entro il 31 ottobre.

ALIQUOTE IMU 2015

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24 entro le scadenze previste dalla legge. Il modello F24 è reperibile presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti sul territorio nazionale.

E' inoltre possibile effettuare il calcolo dell'imposta accedendo al simulatore di calcolo inserito nella sezione IMU e procede alla compilazione e alla successiva stampa del modello F24.

COME SI PAGA

Il versamento può essere effettuato - presso tutti gli sportelli bancari e postali - in contanti, con carte pagobancomat, postmat, postepay (se abilitati), con assegni bancari o postali, con assegni circolari e vaglia postali secondo le disposizioni normative vigenti.

Per il versamento dell'IMU è necessario compilare la sezione **"IMU ed altri tributi locali"**. In particolare in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- il codice catastale identificativo del Comune di ubicazione degli immobili soggetti all'imposta (COMUNE DI GARLENDIA - codice catastale da indicare **D927**);
- pagamento in acconto o a saldo, barrando l'apposita casella, ferme restando le indicazioni sopra riportate;
- il numero degli immobili per i quali si effettua il versamento (massimo 3 cifre);
- i codici tributo, diversi da quelli previsti per l'ICI, indicati nella seguente tabella:

CODICE	TRIBUTO
3912	IMU per l'abitazione principale - COMUNE
3913	IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE
3914	IMU per i terreni - COMUNE
3916	IMU per le aree fabbricabili - COMUNE
3918	IMU per gli altri fabbricati - COMUNE
3919	IMU per gli altri fabbricati CATEGORIE D - STATO

- l'anno di imposta a cui si riferisce il pagamento (2015);